



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 68/A X Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica alla Legge Regionale 8 settembre 1988 n. 28 (Adozione dello Stemma e del Gonfalone della Regione Puglia) e successive modificazioni ed integrazioni”

RELAZIONE

La vigente disciplina regionale dei simboli, dei segni distintivi e del loro uso non contempla la previsione e le modalità d'uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute INTESE a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli Interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe.

Non sussistono norme nazionali che disciplinino simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia.

Appare pertanto opportuno disciplinare, oltre alle caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale impegnati in iniziative e manifestazioni pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanza istituzionale al fine di rendere riconoscibile la loro presenza nell'adempimento delle loro funzioni.

La presente proposta di legge intende introdurre la fascia tra i segni distintivi della Regione e disciplinarne l'uso provvedendo ad apportare le opportune modifiche e alla Legge Regionale 8 settembre 1988 n° 28 (Adozione dello Stemma e del Gonfalone della Regione Puglia) così come modificata dalla L. R. 10 maggio 2011, n. 8.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica alla Legge Regionale 8 settembre 1988 n. 28 (Adozione dello Stemma e del Gonfalone della Regione Puglia) e successive modificazioni ed integrazioni”

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla L.R. 28/1988)

1. Alla legge regionale 28/1988 sono apportate le e modifiche e integrazioni:

a) All'articolo 1 comma 1 le parole “art. 21” sono sostituite dalle seguenti: “art. 7”

b) Dopo l'articolo 3 della L.R. 28/1988 è inserito il seguente:

“Art. 3bis (Fascia)

1. La fascia della Regione Puglia, rappresentata nell'allegato “E” è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali;
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro «Regione Puglia» e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto lo stemma costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro;
3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una larghezza ciascuno pari a due centimetri;
4. La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo stemma, con le parole rispettivamente “Presidente della Giunta” e “Presidente del Consiglio” riportate con caratteri più piccoli;
5. Il Presidente della Giunta regionale in caso di propria assenza può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore.
6. Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l'uso della fascia prioritariamente ad un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.”;

c) Dopo l'allegato “D” è aggiunto l'allegato “E” che riporta la rappresentazione della fascia così come nell'allegato 1 alla presente legge;

Art. 2

(Norma finanziaria)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 5.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo _____ “Spese per il supporto alle iniziative di rappresentanza” del bilancio del Consiglio regionale 2015.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consigliere il 13/11/2015



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ALLEGATO 1

"ALLEGATO E"

